

COPIA

DELIBERAZIONE N. 9 del
27.01.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO:	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO SUPERIORE C. BERETTA E LA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER I PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO I SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI DEL TERRITORIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016
-----------------	--

L'anno **duemilasedici** addì **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore **17:15** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	carica	Presente	Assente
1.	Otelli Massimo	PRESIDENTE		P
2.	Ricci Clara	VICE PRESIDENTE		P
3.	Ferri Gerardo	ASSESSORE		P
4.	Folli Mario	ASSESSORE		P
5.	Marino Angelo	ASSESSORE		P

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario **Cavagnini Augusta**.

Il Presidente sig. **Otelli Massimo** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. 9

Oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO SUPERIORE C. BERETTA E LA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER I PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO I SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI DEL TERRITORIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016**

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE

- ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sono promossi tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 19/2007, "gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006";
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- la Giunta di Regione Lombardia con delibera n° 3153 del 20/3/2012 ha approvato gli indirizzi Regionali in materia di tirocini

CONSIDERATO CHE l'Istituto d'Istruzione Superiore "C.Beretta" cui fanno capo il Liceo Moretti, l'IPSIA e l'ITIS ha chiesto a questa Comunità la disponibilità a progettare un percorso di alternanza scuola – lavoro nel Sistema bibliotecario-archivistico e nel Sistema museale per 140 studenti delle classi III, IV e V;

VISTO il testo di convenzione regolante il rapporto fra gli Enti, come in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

- che la convenzione ha la durata per l'anno scolastico in corso, pertanto dalla data della sottoscrizione al 31 agosto;
- che nell'attivazione del tirocinio verranno coinvolti i 20 enti aderenti ai sistemi culturali di valle;
- che l'attivazione del tirocinio non costituisce tra gli enti coinvolti ed il tirocinante rapporto di lavoro;
- che l'attività di formazione del tirocinante sarà seguita e verificata da un tutor interno designato dall'istituto e da un tutor esterno indicato dalla Comunità Montana;
- che l'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e s.m.
- che l'I.I.S. C. Beretta assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso

compagnie assicurative operanti nel settore, nello specifico BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc con sede in Latina- Agenzia di Milano. polizza n. 22185.

DATO ATTO altresì che detti tirocini non impegnano con spese la Comunità Montana e i Comuni ospitanti;

RITENUTO pertanto di soddisfare la richiesta di cui sopra;

ACQUISITO sulla proposta il parere di regolarità tecnica

CON voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA

1- di approvare la convenzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro tra l'Istituto di Istruzione Superiore "C.Beretta" e la Comunità Montana di Valle Trompia, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando mandato al Presidente, quale legale rappresentante dell'ente, per la sua sottoscrizione;

2- di accogliere la richiesta dell'Istituto di Istruzione Superiore "C.Beretta" per consentire all'Ufficio cultura di stendere il progetto formativo in collaborazione con l'Istituto e calendarizzare gli interventi sui servizi culturali del territorio;

3- di incaricare la dott.sa Graziella Pedretti alla condivisione con i Comuni del territorio del progetto formativo e del calendario di attivazione dei tirocini;

4- di dare atto che l'attivazione di tali tirocini non comporta spese per la Comunità Montana e per i Comuni;

5- di dichiarare con votazione successiva unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. Dlgs 267/2000;

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

CONVENZIONE DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

L'I.I. S. " C. BERETTA" con sede in Gardone Val Trompia via Matteotti 299, codice fiscale 92008590173 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Sig. Stefano Retali, nato a Piombino il 27/4/1961, codice fiscale RTLSFN61D27G687H;

E

La DITTA/ Ente - con sede legale in (BS), , codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. nato a (.....) il/...../....., codice fiscale

Premesso che

- ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sono promossi tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 19/2007, "gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006";
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- la Giunta di Regione Lombardia con delibera n° 3153 del 20/3/2012 ha approvato gli indirizzi Regionali in materia di tirocini
- la legge 107/2015 all'art. 1 comma 33 e seguenti ha potenziato i percorsi di alternanza scuola lavoro previsti dalle norme precedenti, prevedendo una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio per i licei e di almeno 400 ore sempre nel triennio per tecnici e professionali

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La DITTA/ENTE _____, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture i soggetti in alternanza scuola-lavoro su proposta dell' I.I.S. " C. Beretta", di seguito indicato anche come il "soggetto promotore".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, al lavoratore è equiparato lo studente in alternanza scuola lavoro ex art. 2 comma 1 lettera a) decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore denominato "tutor interno" e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato "tutor esterno";
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore.
5. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il tutor interno svolge funzioni di:

- a) informazione, accoglienza e consulenza presso l'Istituzione scolastica nei confronti degli allievi e dei genitori; tale informazione dovrà riguardare altresì la disciplina della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- b) organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo;
- c) redazione del report finale;
- d) verifica dell'avvenuta formazione/informazione dello studente, da parte del soggetto promotore, in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (si veda art. 5 comma 2 della presente convenzione);
- e) certificazione, nel piano formativo, delle eventuali competenze già acquisite dallo studente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) verifica del rispetto da parte del soggetto ospitante di quanto indicato nella presente convenzione
- g) collaborazione col tutor esterno all'individuazione del percorso formativo.

2. Il tutor esterno svolge funzioni di:

- a) informazione/formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;
- c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;
- d) collaborazione col tutor interno all'individuazione del percorso formativo;
- e) garantire il rispetto dello specifico percorso formativo, anche per quanto concerne la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

3. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:

- a) Individuazione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle mansioni/attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) garantire il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal piano formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno affinché quest'ultimo possa porre in essere le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro il beneficiario/i beneficiari del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tal scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
- f) a compilare un questionario al termine del percorso di alternanza con cui esprimere le proprie valutazioni rispetto alla esperienza affrontata, alle caratteristiche del contesto professionale conosciuto, alla efficacia ed alla coerenza del percorso con il proprio indirizzo di studio, in base a quanto previsto dalla legge 107 art. 1 comma 37

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore nello specifico BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc con sede in Latina- Agenzia di Milano. polizza n. 22185.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- nell'affidare gli studenti all'azienda ospitante, tener conto delle capacità, degli interessi e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e per assicurare la loro sicurezza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- elaborare una scheda di valutazione sulla struttura convenzionata, nella quale si esamini la specificità del potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, prevedendo nel DVR le azioni di prevenzione necessarie per abbattere i rischi potenziali e prevedibili conseguenti alla presenza degli studenti nella struttura aziendale
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data odierna sotto indicata e ha durata annuale (31 agosto) .

2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del percorso formativo personalizzato.

Gardone Val Trompia ,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Stefano RETALI)
Legale rappresentante

.....
[denominazione Soggetto Ospitante]
Legale rappresentante

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a

Responsabile del **Area**

esprime parere **Tecnico favorevole** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il/La Responsabile dell'Area
F.to Pedretti Graziella

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Ottelli Massimo

IL SEGRETARIO
F.to Cavagnini Augusta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per **15** giorni consecutivi a partire dal **01.02.2016**.

Reg. Pubblicazioni Nr. ~~110~~

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Silvano Perini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' diventata esecutiva in data in data **26.02.2016**, per decorrenza del decimo giorno dalla compiuta pubblicazione al'Albo Pretorio *(art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)*.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti *(art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)*.

Il Responsabile Area Amministrativa
Firmato Silvano Perini

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. Addì 01.02.2016

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Silvano Perini

